

N. R.G. 18370/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente rel.
dott. Carmen Giraldi	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 24 maggio 2021
nel procedimento iscritto al n. r.g. **18370/2018** promosso da:

con il patrocinio dell'avv. DORI SARA e
dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 31 BOLOGNA presso il difensore
avv. DORI SARA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)** con il
patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 03.12.2018, la ricorrente, cittadina della Nigeria, nata il 01.03.1994, ha impugnato il provvedimento notificato il 06.11.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna le ha negato il riconoscimento della protezione internazionale riconoscendole un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D. L.gs. 286/98.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, o in via subordinata il diritto di asilo ex art. 10 Cost., previo annullamento del provvedimento impugnato.



Il Ministero dell'Interno non si è costituito né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

La ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato di essere cittadina nigeriana, originaria di Benin City, di religione cristiana e di etnia benin, con una figlia e attualmente in stato di gravidanza; di aver perso i genitori ancora adolescente e di essere cresciuta con la zia materna e il cugino che l'avrebbero maltrattata; di essere rimasta incinta nel 2013 e di non aver avuto alcun supporto dal padre della bambina; di aver deciso di abbandonare il Paese su suggerimento di un'amica che l'avrebbe messa in contatto con una donna ghanese in Libia e di essere partita il 1.09.2013; di aver scoperto in Libia di dover pagare circa 3.000 dollari alla *madam* per il viaggio prostituendosi e di aver infine accettato non avendo alternative; che parte del debito sarebbe stato saldato da un benefattore che l'avrebbe poi aiutata ad imbarcarsi per l'Italia dove sarebbe giunta il 31.08.2016.

La Commissione, considerato che la richiedente aveva respinto ogni ipotesi di sfruttamento dichiarando di aver saldato il debito, di non avere più contatti con la trafficante e che nemmeno la famiglia nel Paese d'origine avrebbe mai avuto alcun tipo di problema legato alla tratta, ha escluso protezioni maggiori e riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante lamentando innanzitutto che erroneamente la Commissione aveva valutato come estranee alla protezione internazionale le dichiarazioni della ricorrente; ha inoltre dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria anche alla luce dei gravi maltrattamenti e violenze subite nel Paese d'origine, insistendo per l'accoglimento delle domande.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 30.03.2021, è stata disposta l'audizione della ricorrente che ha dichiarato al Giudice delegato appartenente all'ufficio del processo con l'ausilio di un interprete:



“Ho lasciato il mio Paese credo nel 2013. Prima di giungere in Italia ho attraversato la Libia. Sono giunta in Italia nel 2016 e ho presentato domanda di protezione internazionale quasi subito.

Sono nata a Benin City.

Non ho frequentato la scuola.

I miei genitori sono morti che ero piccola, avevo un fratello minore e siamo stati separati, io sono andata con la zia in Benin mentre mio fratello era andato con altro parente. La zia aveva la sua famiglia con un figlio grande e tre figli più piccoli; lo zio faceva il muratore; mi trattavano male, io dovevo fare i lavori domestici e se non li facevo venivo picchiata, una volta uno dei figli mi ha accecato ad un occhio mentre mi picchiava con un cavo elettrico, ero stata operata all'occhio destro arrivata in Italia ma ancora non vedo bene.

Sono rimasta con loro per diversi anni fino ai 23-24 anni circa; vendevo delle cose fuori casa tipo acqua potabile e facevo i lavori in casa; i figli della zia andavano a scuola mentre io stavo a casa.

Nel 2013 ero rimasta incinta del mio ragazzo lui voleva che abortissi, avevo paura di tornare dalla zia emi sono confidata con un'amica che mi ha proposto di andare in Libia da una signora che mi avrebbe fatto lavorare; sono uscita dal Paese che ero incinta ai primi mesi; la signora da cui dovevo andare in Libia ha anticipato i soldi del viaggio; ci hanno radunato in tanti in un posto e siamo partiti; da Kano siamo andati ad Agadez, siamo andati con un pick-up coperto con un tendone e siamo arrivati così in Libia.

A Saba siamo stati separati, sono stata portata dalla signora che aveva una casa piena di ragazze nigeriane; mi hanno fatto un po' riposare poi la "mama" (così la chiamavamo) voleva che iniziassi a lavorare. Io mi ero rifiutata perché incinta ma lei ha rifiutato di darmi il cibo quindi dopo qualche giorno ho acconsentito; lei mi ha detto che ero indebitata per mezzo milione di naira, ho partorito dentro la casa una bimba .

nel 2014; pochi giorni dopo mi hanno fatto riprendere a lavorare; un giorno ho avuto modo di parlare con un uomo che veniva da noi ma solo per accompagnare degli amici, ha notato che piangevo sempre e mi ha fatto delle domande; lui ha deciso di aiutarmi pagando alla donna il rimanente del debito e portandomi a casa sua; il giorno che sono uscita dalla casa con mia figlia per andare da siamo state rapite dai libici che ci hanno portate in un terreno agricolo e minacciavano di sparare alla bambina se Sunny non avesse pagato, l'avevano infatti chiamato al cellulare mio perché avevano trovato il suo numero. Hanno chiesto 500 dinas per il riscatto che lui ha pagato.



Lui mi ha aiutato parlando con un trafficante per farmi arrivare in Italia, non voleva restassi in un posto tanto pericoloso; mi ha fatto imbarcare ma non sapevo dove sarei arrivata; avevo mia figlia con me. Siamo state portate al centro _____ a Bologna, poi ci hanno trasferite a _____ in un altro centro di accoglienza; ho conosciuto qui un uomo tramite una comune amica, è un _____ si chiama _____ ed ha regolare permesso, lui ha riconosciuto i nostri due bimbi, il primo è nato il _____ si chiama _____ il secondo è nato il _____ e si chiama _____ non viviamo insieme lui abita a _____

i bimbi sono seguiti dal Servizio Sociale e la bimba ha avuto diversi problemi (come da certificati prodotti). Il padre viene regolarmente a trovarli. Mi trovo bene nel centro di accoglienza anche se è un po' distante, ci sono altre connazionali lì con altri figli, non ci sono uomini; con il padre dei miei figli non ho un buon rapporto perché ho scoperto che l'anno scorso ha sposato _____ un'altra donna; lui aveva promesso di sposarmi quando ero incinta e stiamo ancora discutendo, lui sta cercando di portare la moglie qui ma io ho presentato a mia figlia lui come padre. Lui è comunque presente e contribuisce alle spese dei figli. Ho fatto corsi di lingua e di cultura italiana, ho fatto un po' di pulizie per l'associazione; a maggio 2020 ho fatto un corso per cercare lavoro. Sono stata seguita anche da una psichiatra per i problemi avuti (come da relazione del 2021 di cui riserva relativa produzione).

Quando ero in Nigeria ho subito una circoncisione quando stavo dagli zii ma non ne so il motivo (come da documentazione allegata al ricorso sub doc. 5).

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese non saprei dove andare, lì non ho nessuno, gli zii mi volevano morta.

da quando sono in Italia non sono stata mai contattata per fare la prostituta né l'ho mai fatto, avevo subito cambiato anche la sim del telefono; il padre dei miei figli non mi ha mai proposto nulla del genere.

Preciso che il viaggio dalla Libia all'Italia l'ha pagato _____ e una volta arrivata qui sono stata in contatto con lui almeno per un anno e mi sentivo in debito; poi decisi di cambiare la scheda sim e non l'ho più contattato; lui si era infatti arrabbiato quando aveva saputo che ero incinta”.

Successivamente all'udienza del 17.05.2021 la causa – sulle conclusioni depositate per iscritto dal difensore del ricorrente, senza muovere alcuna contestazione – è stata rimessa al collegio per la decisione dal giudice titolare.

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: -memoria personale; -certificato nascita
-certificato MGF.



Ciò posto, la decisione della commissione territoriale non può essere condivisa: i dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate durante la fase amministrativa sono stati dissipati dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle ulteriori dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni giudiziali dalla ricorrente. Tali dichiarazioni sono state poi corroborate dalle fonti informative acquisite con l'attivazione dei poteri istruttori ufficiosi.

Partendo dall'infanzia vissuta presso la zia, la ricorrente ha descritto nel dettaglio la condizione di sfruttamento domestico, la privazione del diritto all'istruzione e i maltrattamenti subiti, comprovati anche dalle precarie ed ancora attuali condizioni di salute (vd. documentazione in atti).

Quanto alla mutilazione genitale subita, e provata dalla documentazione medica prodotta, le COI più recenti indicano che legge federale nigeriana criminalizza la circoncisione femminile o la mutilazione genitale. Il governo federale ha lanciato una politica nazionale sull'eliminazione delle MGF per il 2020-24. Tuttavia, ci sono poche prove che il governo abbia intrapreso azioni legali per vietarne la pratica. La Nigeria Demographic and Health Survey del 2018 ha rilevato che il 20 per cento delle donne tra i 15 e i 49 anni ha subito MGF/C. Mentre 13 dei 36 stati hanno vietato le MGF/C, una volta che una legislatura statale ha criminalizzato le MGF/C, le ONG si sono ritrovate a dover convincere le autorità locali che le leggi statali si applicano nei loro distretti (USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 30 March 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048101.html>). L'organizzazione 28 Too Many nel report 2021 sulla Nigeria riporta che la MGF tende ad essere più comune tra i gruppi etnici delle zone meridionali - nell'etnia benin, cui appartiene la ricorrente, è pari al 90,2% - e ad essere più comunemente praticata tra la popolazione con un grado di istruzione basso. Infatti, all'interno delle famiglie più istruite vi è un atteggiamento tendenzialmente negativo verso la mutilazione, in ragione della maggiore consapevolezza che si ha riguardo alle sue conseguenze dannose, che rende meno inclini a sottoporre i familiari di sesso femminile a tale pratica. Ne risulta che l'atto della mutilazione genitale è maggiormente praticato nelle zone rurali piuttosto che in quelle urbane, ove il livello di istruzione è più alto e si è meno propensi a credere ad alcune convinzioni culturali relative alle prospettive di matrimonio di ragazze non circoncise, alla maggiore pulizia ed igiene, alla prevenzione della promiscuità ed alla valorizzazione della fertilità e di una piena femminilità (28 Too Many [https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resouces/Nigeria/nigeria_printer_friendly_page_v4_\(january_2021\).pdf](https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resouces/Nigeria/nigeria_printer_friendly_page_v4_(january_2021).pdf)).



La circostanza che la donna, scoperta la gravidanza e ritrovatasi senza l'appoggio del compagno, si sia affidata ad un estraneo, piuttosto che recarsi dalle autorità del suo Paese, trova fondamento nelle fonti sul Paese di origine, in base alle quali l'accesso all'aborto è illegale in Nigeria, tranne quando la vita della donna è in pericolo, il che significa che è impedito l'accesso all'aborto sicuro e legale (AI – Amnesty International: Nigeria: Boko Haram brutality against women and girls needs urgent response – new research, 24 March 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048038.html>).

Quanto al profilo di vittima di tratta della ricorrente, di seguito si elencano alcuni indicatori che possono emergere nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale utili ad identificare la ricorrente come vittima di traffico di essere umani. Nell'utilizzare tale strumento, le Linee Guida UNHCR sull'Identificazione delle vittime di tratta del 2020 (https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf) spiegano si deve avere chiaro che *'tali elementi si aggiungono agli indicatori di tratta generali elaborati in altri contesti; essi devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine'*.

Fermi tali punti, tra gli indicatori si riscontra innanzi tutto una *'povertà nel contesto di origine e mancanza di istruzione o istruzione bassa'* e un *'contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari'*, condizione addotta dalla ricorrente che dichiara di aver perso genitori e quindi di essere rimasta orfana, di essere stata maltrattata nella casa familiare degli zii in cui viveva, di non essere istruita. Tra altri indicatori si riscontra la *'provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI'*: la ricorrente proviene dall'Edo State e dalle fonti emerge che la maggior parte delle donne vittime di tratta vengono reclutate in Edo State, in particolare nella capitale Benin City e nei villaggi vicini (Easo, Country of Origin Information Report Nigeria 2017



<https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Country-Focus-Nigeria-June2017.pdf>).

Si tratta di ragazze molto giovani, di età media compresa fra i 17 e i 28 anni, prevalentemente di etnia edo ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo (come la ricorrente) e dei gruppi etnici del delta del Niger. Un terzo indicatore è che la vittima sia una *'persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro, e la presenza di un benefattore o sponsor alla partenza'*, elementi rappresentati dalla ricorrente: *"nel 2013 ero rimasta incinta del mio ragazzo lui voleva che abortissi, avevo paura di tornare dalla zia e mi sono confidata con un'amica che mi ha proposto di andare in Libia da una signora che mi avrebbe fatto lavorare"*. Un quarto indicatore è che *'il tragitto presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, con scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe), e con passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)'*. Il tragitto risulta essere quello notoriamente usato dalle organizzazioni; riferisce infatti la ricorrente: *'ci hanno radunato in tanti in un posto e siamo partiti; da Kano siamo andati ad Agadez, siamo andati con un pick-up coperto con un tendone e siamo arrivati così in Libia.*

A Saba siamo stati separati, sono stata portata dalla signora che aveva una casa piena di ragazze nigeriane'. Ulteriore indicatore di tratta è *'l'affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare'*, che si rinviene nella narrazione della ricorrente, che riporta: *'un giorno ho avuto modo di parlare con un uomo che veniva da noi ma solo per accompagnare degli amici, ha notato che piangevo sempre e mi ha fatto delle domande; lui ha deciso di aiutarmi pagando alla donna il rimanente del debito e portandomi a casa sua'*. Infine, si riscontra il mancato pagamento del viaggio e l'esistenza di un debito (*"lei mi ha detto che ero indebitata per mezzo milione di naira"*).

Riscontrati gli indicatori, è credibile il fatto che la ricorrente sia stata vittima della tratta finalizzata alla prostituzione. Il racconto è corroborato dalle fonti acquisite. L'omissione circa le violenze fisiche e sessuali deve giustificarsi alla luce del dramma emotivo vissuto ed ancora radicato; nondimeno la donna ha realizzato gli sforzi necessari a fornire indicazioni rilevanti e comunque sufficientemente eloquenti sul punto: *"sono stata portata dalla signora che aveva una casa piena di ragazze nigeriane; mi hanno fatto un po' riposare poi la "mama" (così la chiamavamo) voleva che iniziassi a lavorare. Io mi ero rifiutata perché incinta ma lei ha rifiutato di darmi il cibo quindi dopo qualche giorno ho acconsentito; lei mi ha detto che ero*



indebitata per mezzo milione di naira, ho partorito dentro la casa una bimba nel 2014; pochi giorni dopo mi hanno fatto riprendere a lavorare”.

In particolare sulla tratta delle donne finalizzata alla prostituzione il recentissimo report EASO “EASO – European Asylum Support Office: Nigeria - Trafficking in Human Beings, April 2021 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2050273/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf) ci fornisce due indicatori ulteriori, particolarmente significativi rispetto al caso in esame. Invero, si apprende che **varie fonti hanno indicato che la tradizione di sottoporre le ragazze/ donne alle mutilazioni genitali femminili (FGM) è un fattore che aumenta la vulnerabilità delle ragazze alla tratta** (Apard, E., et al., «La prostitution, ça ne tue pas !», 2020, p. 65. url ; Report International Organisation, 2020, p. 22 <https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2020-3-page-51.htm>); e che una serie di attori, compresi i media nigeriani e internazionali **hanno riferito di un incremento del traffico di donne nigeriane incinte**, dimostrando che i trafficanti reclutano donne già incinte e non sposate, provenienti da ambienti poveri, promettendo loro (falsamente) un'elevata somma di denaro in cambio dei loro bambini o attirandole nelle "fabbriche di bambini" fingendo di fornire loro una qualche forma di sostegno. Un altro rapporto ha indicato che le fabbriche di neonati reclutavano giovani ragazze provenienti da ambienti svantaggiati, in particolare IDP, **con la falsa promessa di un lavoro** (CNN, 19 pregnant teens and women rescued from suspected baby traffickers in Nigeria, 30 September 2019 <https://edition.cnn.com/2019/09/30/africa/nigeria-police-rescue-pregnant-women-from-traffickers/index.html#:~:text=Nineteen%20pregnant%20teens%20and%20women,spokesman%20told%20CNN%20on%20Monday.&text=Some%20were%20promised%20jobs%20that,stay%2C%20%E2%80%9D%20Elkana%20told%20CNN>).

Sul punto la vicenda non necessita di ulteriori approfondimenti.

Infine, si osserva che il racconto della ricorrente è stato coerente in tutte le audizioni sostenute. Eventuali contraddizioni e lacune devono ritenersi del tutto fisiologiche.

In definitiva, il giudizio complessivo sulla credibilità della ricorrente rimane positivo.

A fronte degli elementi sintomatici sopra indicati e di una valutazione positiva dell'attendibilità, sebbene in assenza di una 'auto-identificazione' come vittima di tratta da parte della ricorrente, ritiene il Collegio che alla stessa possa essere riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione dell'art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativo alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta.



La tratta di persone, il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani, è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre più crescente numero di Stati.

Il Protocollo del 2000 per prevenire reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori (c.d. Protocollo sulla tratta entrato in vigore il 25 dicembre 2003) ad integrazione della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (entrata in vigore il 29 settembre 2003) – cui si rimanda – fornisce una definizione internazionale della tratta.

La tratta che si svolge nel contesto del commercio sessuale è ben documentata e colpisce principalmente donne e minori che vengono forzatamente avviati alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento sessuale.

In considerazione della prevalenza di donne e ragazze vittime di tratta il genere costituisce un fattore rilevante nella valutazione delle domande di status di rifugiato da loro inoltrate (vds. “Linee guida UNHCR sulla protezione internazionale in materia di persecuzione legata al genere nel contesto dell’art. 1°(2) della Convenzione del 1951 e/o de Protocollo del 1967).

Pacifico che la tratta possa avere ad oggetto anche altre forme di sfruttamento (lavori forzati, prelievo di organi, ecc.), ma caratteristica comune di tutte le forme di tratta è che le vittime sono trattate come merce di proprietà dei loro sfruttatori. Ciò che differenzia la tratta dal traffico di migranti è la volontarietà che manca rispetto alla prima. La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l’arrivo del migrante a destinazione o con l’abbandono dell’individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte degli sfruttatori.

L’art. 3 del Protocollo sulla tratta recita: “Ai fini del presente Protocollo:

- a) tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;
- b) il consenso di una vittima della tratta allo sfruttamento di cui alla lett. a) è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di cui alla lett. a) è stato utilizzato;
- c) il reclutamento, trasporto trasferimento, l’ospitare o accogliere un minore ai fini di



sfruttamento sono considerati “tratta di persone” anche se non comportino l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lett. a);

d) minore indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.

Alla luce delle superiori considerazioni, la ricorrente risulta essere stata vittima di tratta di esseri umani e di sfruttamento a fini sessuali in Libia (oltre che di mutilazioni genitali femminili nel paese d’origine).

Premesso ciò, non tutte le vittime o potenziali vittime di tratta rientrano nell’ambito della definizione di rifugiato.

Affinché alla vittima di tratta possa essere riconosciuto lo status di rifugiato deve sussistere un fondato timore di persecuzione legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione (vale a dire dall’art. 8 D.L.vo n. 251/2007).

Occorre quindi procedere alla valutazione giuridica degli elementi acquisiti che consiste nello stabilire se i fatti e le circostanze rappresentano un timore fondato (cfr. CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z, EU:C:2012:518, in cui si legge: *“In realtà, tale «esame» ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l’accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva 2004/83 per il riconoscimento di una protezione internazionale”*). Ebbene, nel caso di specie, si ritengono sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, definito tale dall’art 2 del dlgs 251/2007.

Invero, la tratta, lo sfruttamento a fini sessuali, le mutilazioni genitali femminili, sono atti che integrano tutti il concetto di persecuzione ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 251/2007. La norma citata, infatti, dispone che “ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell’Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”; al secondo comma, inoltre, indica in via esemplificativa alcune forme di atti di persecuzione tra le quali rientrano, per quanto d’interesse nel caso di specie, gli “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale” di cui alla lettera a) e gli “atti specificamente diretti



contro un genere sessuale” di cui alla lettera f), nozione quest’ultima cui possono essere ricondotti tanto la tratta e lo sfruttamento sessuale, quanto le mutilazioni genitali femminili.

Circa le MGF, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), già nel maggio del 2009, aveva evidenziato la gravità e la pericolosità della mutilazione genitale femminile, praticata spesso su neonate o bambine che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età, che viene ripetuta in occasione del matrimonio e di gravidanze, con conseguenze estremamente negative, fisiche e mentali, di lungo periodo, giungendo a considerarla come *“una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione”*. Infatti, tutte le forme di FGM violano i diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita. E’ una forma di trattamento inumano e degradante, equiparato all’atto della tortura, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nella sua nota orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile). Ed ancora, con la risoluzione del 14.6.2012 il Parlamento europeo ha evidenziato che *“la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne”*.

Quanto al fondato timore di persecuzione, esso presuppone un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, infatti, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione (vd. *“Linee guida sulla persecuzione di genere”*, (reperibili all’indirizzo https://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENERE.pdf) e in tema di *“appartenenza ad un determinato gruppo sociale nel contesto dell’art. 1 A(2) dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e/o del Protocollo del 1967”*, entrambe del 7 maggio 2002, (reperibili all’indirizzo https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ITA-Gruppo_Sociale.pdf).

Nel caso di specie è ragionevole presumere che, in caso di rientro nel Paese d’origine, la ricorrente potrebbe esservi nuovamente esposta al rischio di tratta, o potrebbe temere di subire emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse. Ciò è causato da diversi



fattori, quali l'esclusione sociale che subiscono le vittime di tratta una volta ritornate nella loro comunità, stigmatizzate per aver svolto attività di prostituzione e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili (Women's Link Worldwide, Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices, 2015, p. 22); l'insufficienza di alloggi per le vittime di tratta predisposti dalla NAPTIP e dalle ONG in Nigeria (ibidem pag. 26); le condizioni economiche delle vittime di tratta che, una volta fuoriuscite dai circuiti dello sfruttamento, si trovano in una situazione di estrema povertà (ibidem pag. 26-27). Infine, un ulteriore fattore sono i pericoli connessi ai rimpatri. Problematico è, inoltre, il tema legato alla volontà o alla percezione della volontà delle vittime di tratta di ritornare in Europa, anche se ciò implichi rientrare nel circuito dello sfruttamento. Infatti, la mancanza di sostegno economico e l'isolamento che subiscono le vittime ritornate presso le proprie comunità comporta che il tentativo di una nuova migrazione sia, per molte, una scelta forzata.

Alla luce delle più aggiornate informazioni, è dunque ragionevole presumere che, in caso di rientro nel Paese d'origine, la ricorrente potrebbe subire emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse. Tali circostanze trovano riscontro nelle COI reperite, che riportano *'Le vittime della tratta possono avere problemi di salute lievi o gravi, ma pochi individui ne sono indenni. Molte subiranno lesioni e malattie gravi, debilitanti e spesso durature. Abusi, privazioni e circostanze piene di stress o terrore sono tutte caratteristiche della tratta di esseri umani. [...]* *Il trauma che i sopravvissuti alla tratta subiscono non sempre finisce quando tornano nel loro paese e nelle loro famiglie, o quando vengono identificati come sopravvissuti alla tratta. Hanno espresso delusione o hanno abusato, deriso e ostracizzato le sopravvissute, aggravando il trauma e la sofferenza. Le donne e le ragazze hanno anche detto di essere state umiliate nelle loro comunità per essere tornate dall'estero senza nulla, o per essere state vittime della prostituzione forzata. Alcune sopravvissute intervistate da Human Rights Watch sembravano aver interiorizzato questi atteggiamenti negativi della comunità. Queste donne e ragazze hanno parlato di sentirsi in imbarazzo e vergogna per essere state trafficate e per essere tornate a casa senza soldi'* (HRW, "You Pray for Death" Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019 https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria#_ftn216).

Circa la protezione da parte dello Stato, riportano le COI: *'Mentre il governo nigeriano, con il sostegno delle agenzie di sviluppo internazionali, sta facendo degli sforzi per fornire o garantire l'accesso ai rifugi e ad altri servizi alle vittime della tratta, rimangono molte sfide. Tra queste, l'eccessiva dipendenza dai rifugi come mezzo principale per fornire sicurezza e assistenza alle*



*vittime, la mancanza di risorse sufficienti, i rifugi fatiscenti e mal equipaggiati, le eccessive restrizioni alla libertà di movimento delle vittime e la scarsa comunicazione e condivisione delle informazioni con le vittime. Non ci sono criteri chiari per determinare quali sopravvissuti alla tratta possano essere ammessi nei rifugi. La questione dell'ammissibilità è importante perché è legata a chi ottiene l'assistenza, dato che il NAPTIP offre un supporto completo alle vittime solo attraverso i rifugi. Le risposte ufficiali su chi ha diritto ad essere ammesso nei rifugi sono state poco chiare e contraddittorie, e hanno incluso dinieghi, giustificazioni e false dichiarazioni, compresa la minimizzazione del problema. I funzionari del NAPTIP ci hanno detto che ospitano nei rifugi solo le vittime "meritevoli", cosa che determinano dai colloqui iniziali con i consulenti [...] La politica nigeriana sulla protezione e l'assistenza alle vittime di tratta sancisce la necessità di "riportare le vittime di TIP [tratta di persone] e del lavoro minorile sfruttato/pericoloso allo stato di benessere fisico, psicologico, sociale, professionale ed economico attraverso programmi di assistenza sostenibili" ("National Policy on Protection and Assistance to Trafficked Persons in Nigeria," p. 4). Essa sottolinea l'importanza di un approccio olistico alla protezione e all'assistenza dei sopravvissuti (Ibid., p. 5). **Ma nonostante questa politica e altre linee guida, molti sopravvissuti alla tratta hanno detto a Human Rights Watch che le agenzie nigeriane e le ONG non hanno fornito loro un'assistenza completa, adeguata e a lungo termine. La maggior parte del personale delle ONG e dei sopravvissuti intervistati da Human Rights Watch ha detto che il governo nigeriano, e le agenzie internazionali che finanziano gli sforzi contro la tratta, si concentrano più sull'assistenza a breve termine per i sopravvissuti che sull'assistenza e le cure complete e a lungo termine** (HRW, "You Pray for Death" Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019 https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria#_ftn216).*

Una ricerca di un'organizzazione internazionale in Nigeria ha concluso nel 2020 che nel complesso "i rifugi sono generalmente in cattive condizioni precarie, mal equipaggiati e con servizi minimi", e che questo era il caso in particolare per quanto riguarda i rifugi della società civile (International Organisation A, confidential report December 2020, p. 67). Un'altra ricerca del 2020 ha indicato che, a causa della mancanza di risorse, la maggior parte delle ONG a Edo non ha le capacità e le competenze necessarie per gestire i comportamenti instabili delle sopravvissute alla tratta e alla migrazione non sicura, il che si riflette nella lentezza della risposta alle richieste di consulenza da parte delle vittime che hanno a che fare con una serie di problemi di salute mentale (Basil Ofili, I., Gender Audit Report: Assessment of



Protection Services & Shelters for Trafficked Victims and Returnees in Edo State, September 2020, p. 17).

In particolare, uno studio recentissimo, ha indicato che l'accesso limitato ai finanziamenti dei rifugi contribuisce all'"*inaccessibilità dei servizi di riabilitazione per le persone positive all'HIV e all'epatite C, incinte e con bambini*". Secondo la ricerca di Okoli, due dei tre rifugi di ONG con sede a Lagos che ha studiato, non ammettevano queste categorie di sopravvissuti, **perché non avevano la capacità necessaria per soddisfare le loro esigenze** (Okoli, N.H., Empowerment and Reintegration: Survivors' Perceptions of Human Trafficking, 2020, p. 110 https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/37710/Okoli_Nnenna_H_2020_Masters.pdf?sequence=2&isAllowed=y).

Sempre HRW riporta infine che *‘Per porre fine alla tratta e interrompere il ciclo di sfruttamento e sofferenza, i sopravvissuti dovrebbero essere aiutati a guarire dal trauma della tratta e a guadagnarsi una vita decente in Nigeria. Una riabilitazione e una reintegrazione efficaci richiedono un pacchetto olistico di sostegno che affronti i molteplici fattori che contribuiscono al rischio di tratta e sfruttamento. Ma gli sforzi di riabilitazione e reintegrazione in Nigeria sono afflitti da una mancanza di servizi individualizzati e completi, da una debole identificazione delle vittime e da problemi di finanziamento, coordinamento e valutazione. [...] Inoltre, le sopravvissute possono soffrire di depressione, ansia, ostilità, flashback, disturbo post-traumatico da stress (PTSD), flashback e sintomi da rivivere, malattie infiammatorie pelviche, infertilità, fistole vaginali, gravidanze indesiderate, complicazioni da aborto non sicuro, abuso/dipendenza da sostanze, perdita di peso, disturbi alimentari, disturbi del sonno e insonnia, tra gli altri problemi (IOM, “Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers,” pp. 19 and 58). Inoltre, le condizioni croniche che erano gestite prima della tratta possono non essere state gestite e richiedere attenzione (Ibid., pp. 33 and 129). Le sopravvissute alla tratta che Human Rights Watch ha intervistato soffrivano di problemi di salute mentale e fisica a lungo termine, e molte hanno detto di aver avuto difficoltà ad accedere al supporto e ai servizi. La maggior parte delle donne e delle ragazze vittime di tratta intervistate da Human Rights Watch hanno descritto di sentirsi profondamente stressate, ansiose, vergognose, arrabbiate, frustrate e disperate. Hanno descritto sintomi che sembravano coerenti con i disturbi legati al trauma e allo stress, la depressione e l'ansia. Alcune hanno detto di avere pensieri suicidi’* (HRW, “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019 https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria#_ftn216).



A tale proposito la ricorrente dichiara di essere stata in cura per disagio psichiatrico, e anche la bambina, la più grande dei tre figli, nata in Libia ed oggi dell'età di sette anni, risulta essere seguita da una equipe psicologica.

Sul punto, dalla consultazione delle COI risulta che non ci sono informazioni complete sulla disponibilità di cure di salute mentale in Nigeria, anche per le sopravvissute alla tratta, ma la maggior parte degli studi concorda sul fatto che i servizi sono limitati. I servizi sono per lo più disponibili nei grandi ospedali psichiatrici governativi situati nelle aree urbane. Secondo uno studio *'ci sono otto ospedali federali neuropsichiatrici e un numero simile di dipartimenti psichiatrici di ospedali universitari, per una popolazione di 170 milioni di persone. La Nigeria ha circa uno psichiatra per 1 milione di abitanti e quattro infermieri psichiatrici per 100.000 persone'* (Julian Eaton et al., "Interventions to increase use of services; MentalHealthAwareness in Nigeria," 2017, International Journal of MentalHealth Systems, Vol. 11, Issue 6, <https://ijmhs.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13033-017-0173-z>). Lo studio nota anche che ci sono iniziative limitate per fornire servizi di salute mentale di comunità, anche se l'accesso è ostacolato da *"bassi livelli di conoscenza sul trattamento efficace dei disturbi mentali ... [il che] significa che anche dove è disponibile, una percentuale molto piccola di persone riceve cure adeguate;"* e chiede interventi per aumentare l'uso dei servizi (Julian Eaton et al., "Interventions to increase use of services; MentalHealthAwareness in Nigeria," p. 1-2). Un altro studio ha rilevato che la mancanza di assicurazione sanitaria ostacola l'accesso alle cure di salute mentale in Nigeria, compresi i servizi relativi alla violenza sessuale: *'Il National HealthInsuranceScheme (NHIS) copre solo circa il 5% della popolazione e ha una copertura minima delle condizioni di salute mentale. Così, la maggior parte dei servizi di assistenza sanitaria, compresa la salute mentale, può essere raggiunta solo attraverso pagamenti di tasca propria. Inoltre, interventi come gli incentivi di trasferimento di denaro condizionato, che esistono per i programmi di salute riproduttiva, non sono disponibili per le condizioni di salute mentale, riducendo così l'accesso finanziario alle cure'* (J. Abdulmalik et al., "MentalHealth System Governance in Nigeria: Challenges, Opportunities and Strategies for improvement," 2016, Global MentalHealth, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5314752/pdf/S2054425116000029a.pdf>).

Infine, è da evidenziare che la ricorrente si ritroverebbe a fare rientro nel paese d'origine con tre minori a seguito, il cui padre di due vive stabilmente in Italia ed è partecipe nelle loro vite, anche nella gestione delle spese, mentre la più piccola è nata in Libia. Sul punto riportano le COI che quando le vittime nigeriane della tratta ritornano con bambini, soprattutto donne che sono rimaste bloccate in Libia, il peso aggiunto di un bambino può portare ad atteggiamenti più ostili



da parte dei membri della famiglia. France24, per esempio, riporta che: *"Qualunque sia la loro origine, in Nigeria questi bambini nati in Libia sono soprannominati "Arabi" e stigmatizzati per le circostanze della loro nascita. Alcuni diranno: "Quei bambini arabi non li vogliamo in casa nostra", ha detto Jennifer Ero, coordinatrice nazionale del Nigeria's Network per la protezione dei bambini. Quando le donne partono per il viaggio verso l'Europa, le famiglie si aspettano che finiscano per rimandare indietro del denaro per aiutare i parenti a casa. Ma la realtà può essere molto diversa. "Ora tornano indietro, non hanno raggiunto l'Europa, arrivano con debiti e con un bagaglio, con un bambino senza nome"* (France24, Nigerian women struggle to raise children born of Libya rape, 1 August 2019 <https://www.france24.com/en/20190801-nigerian-women-struggle-raise-children-born-libya-rape>).

Le fonti COI, in conclusione, indicano quindi che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra nel suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (cfr. fra le altre, United States Department of State, 2015 Trafficking in Persons report, Nigeria, July 2015, 4 United States Department of State (USSD), Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, published June 2016, available at: <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm>).

Nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale alla ricorrente, vittima di tratta, con il riconoscimento dello status di rifugiato. Stanti la natura e la particolarità della materia trattata ricorrono i presupposti per compensare interamente fra le parti le spese processuali

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/2008,

riconosce a lo status di rifugiato.

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Bologna il 24 maggio 2021

Il Presidente est.

Angela Baraldi

